

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Piazza del Forno, 1
62039 Visso (MC)

PROGRAMMA DI SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DI SISTEMI DI ESBOSCO ALTERNATIVO NEL PARCO

Considerato che tra le finalità delle aree protette indicate nella L. 394/1991 e s.m.i. sono ricompresi anche i metodi di gestione ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori delle attività agro silvo pastorale;

Che nelle aree protette possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili;

Considerato che tra le misure da incentivare individuate dalla L. 394/1991 e s.m.i. sono comprese le attività agricole e forestali;

Ritenuto opportuno attivare strategie per il sostegno alle ultime attività agro-forestali che si basano anche sull'uso della forza animale per le operazioni di esbosco nel Parco Nazionale;

In attuazione del Decreto del Presidente N. 4 del 31/01/2008 emana il seguente avviso:

Art. 1 Finalità

Il Parco dei Monti Sibillini incentiva anche l'impiego di sistemi di esbosco a trazione animale, che consentono di diminuire l'impatto ambientale delle utilizzazioni forestali rispetto alle tecniche che utilizzano mezzi ed attrezzature motorizzate, non necessitando di costruzioni ed adeguamento di infrastrutture viarie e non causando inquinamento atmosferico. Il Parco riconosce inoltre che per l'impiego di tali sistemi le aziende del settore devono sopportare costi aggiuntivi, derivanti dalle necessità di mantenimento degli animali e dalla minore produttività di tali sistemi rispetto a quelli meccanici; d'altra parte gli animali possono essere utilizzati anche quale modalità alternativa di scoperta e fruizione del territorio (escursione, passeggiate).

Art. 2 Destinatari

Sono destinatari del presente programma gli imprenditori agro - forestali, ivi comprese le Comunanze Agrarie, con sede dell'impresa in uno dei Comuni del Parco. Al fine di definire l'attività della ditta faranno fede il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e altra idonea documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività di esbosco negli ultimi due anni (es. autorizzazioni rilasciate dalle Comunità Montane per il taglio, contratti, ecc.).

Le domande di adesione al programma dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Parco, sito in Visso, Piazza del Forno, 1 - entro le ore 12,00 del 15/04/2009.

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il predetto termine.

Art. 3 Requisiti

I soggetti beneficiari sono gli imprenditori agro - forestali, ivi comprese le Comunanze Agrarie con sede dell'impresa in uno dei Comuni del Parco con priorità, a parità di punteggio per quelle situate all'interno del perimetro del Parco.

I soggetti interessati dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per l'ammissione al programma ed autocertificarli secondo le indicazioni riportate nel modello allegato, entro la data sopraindicata e di seguito definiti:

1. Allegato 1 (domanda di adesione): tale allegato rappresenta per il conduttore l'impegno di aderire all'iniziativa dal momento dell'approvazione della domanda stessa da parte del Parco.

Nel corpo della domanda il richiedente deve indicare:

- la dichiarazione di non avere subito condanne penali in materia ambientale e di non avere procedimenti penali in corso;

2. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dal quale risulti l'esercizio di attività legate alle utilizzazioni boschive ed all'esbosco di materiali legnosi.

Nel caso di proprietà delle aziende aderenti, l'adesione stessa deve essere firmata da tutti i comproprietari; l'iscrizione camerale non risulta necessaria in caso di Comunità Agraria,

Art. 4 Investimenti ammissibili

Sono considerate ammissibili al presente programma le spese per acquisto di animali da soma (cavalli, asini o muli) al fine di un utilizzo per l'esbosco. I cavalli dovranno avere tra i caratteri funzionali anche un'attitudine riconducibile al lavoro di esbosco (tiro pesante rapido, lavori agricoli, tiro leggero, ecc.) e che in ogni caso sarà oggetto di giudizio insindacabile da parte del Parco.

Art. 5 Entità del premio

Il Parco sostiene una parte dei costi sostenuti dai soggetti richiedenti in base ai dati forniti e/o autocertificati e fino ad un importo massimo di € 10.000,00. In ogni caso il finanziamento del Parco non potrà essere superiore al 70% del progetto.

L'importo totale delle somme che il Parco metterà a disposizione per la realizzazione del presente programma è pari a € 42.573,60

I dati autocertificati dai richiedenti potranno essere oggetto di controllo e verifica, anche a campione, da parte del personale del Parco e/o del CTA -CFS.

Nel caso in cui, dopo accertamenti eseguiti, si riscontri che i dati autocertificati risultino inesatti la domanda sarà ritenuta inammissibile ed al dichiarante potranno essere applicate le contestazioni del caso anche di carattere penale.

Art. 6 Graduatoria

In seguito alla presentazione delle istanze si procederà a stilare una graduatoria definita in base alla percentuale di contributo richiesto, dando quindi un punteggio più elevato alle richieste con maggior percentuale di finanziamento a carico dell'impresa. Si darà priorità, a parità di punteggio alle imprese situate all'interno del perimetro del Parco.

Qualora in base ai punteggi conseguiti si rendesse necessario, si procederà anche ad un'estrazione a sorte per definire la graduatoria definitiva.

Art. 7 Impegni delle aziende

Per poter procedere all'erogazione del premio il richiedente dovrà esibire al Parco copia originale delle fatture quietanziate relative all'acquisto degli animali.

Con l'adesione al programma l'azienda si impegna a mantenere gli animali acquistati per almeno 5 anni, salvo eventuali imprevedibili deperimenti da documentarsi al Parco.

Art. 8 Tutela dei dati personali

I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di sicurezza previsti nel D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.


Art. 9 Disposizioni finali

Il presente avviso ha carattere ricognitivo e non vincolante per il Parco.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. N. 241/90 e s.m.i. è il Dott. Alfredo Fermanelli. Per ogni chiarimento sul presente avviso gli interessati potranno rivolgersi durante l'orario d'ufficio al Parco – Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio all'istruttore della pratica Tomassino Gabrielli N. tel. 0737/972705 fax 0737/972707 mail: gabrielli@sibillini.net.

Visso, 19/03/2009

IL DIRETTORE
(Dott. Alfredo Fermanelli)



**ENTE PARCO NAZIONALE DEI
MONTI SIBILLINI**

N. REP. 137

SI CERTIFICA CHE IL PRESENTE ATTO
È PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI
QUESTO ENTE PER RIMANERVI DAL
GIORNO 19.03.09 AL GIORNO 15.04.09

L'impiegato addetto

